

TI_GERICHTE 52.2000.284 vom 18. Dezember 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-12-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.284

FR: TI_GERICHTE 52.2000.284 du 18 décembre 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.284 del 18 dicembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

OIF, interamente assoggettato all'ossequio dei valori di pianificazione (art. 25 cpv. 1 LPAmb e 7 OIF). Il Dipartimento del territorio, al quale è stato retrocesso l'incarto, ha verificato l'effettivo carico fonico inquinante presumibilmente generato dall'esercizio pubblico. È così stato accertato che il cambiamento di destinazione da negozio per la vendita di pizza al trancio a bar paninoteca rispetta i valori di soglia dell'OIF (cfr. perizia fonica 12 maggio 2000, pag. 6) e della direttiva "cercle bruit" (cfr. complemento di perizia 30 luglio 2000, pag. 5) per una fonte interna di rumore avente una pressione sonora di 90 dB, tanto più che la pressione sonora totale media temporale prodotta nel locale non sarà comunque superiore a 80 dB. Nel preavviso 21 agosto 2000 l'autorità cantonale ha inoltre posto diverse condizioni per garantire il rispetto della legislazione ambientale, precisando che dovranno essere adottati i provvedimenti atti a ridurre il rumore previsti nella perizia e nel suo complemento e che dovranno essere utilizzati materiali, le cui caratteristiche foniche corrispondono a quelle elencate nello studio. In ogni caso dovranno essere garantite le esigenze minime previste dalla norma SIA 181 e dagli art. 32 e 33 OIF. L'autorità dipartimentale si è poi riservata la facoltà di emanare ulteriori disposizioni, qualora le immissioni foniche superassero i valori d'esposizione al rumore. Prima della messa in funzione dell'esercizio, la struttura dovrà infine essere collaudata. Non vi è dunque alcun motivo di dubitare della validità e correttezza della perizia e del preavviso cantonale in parola. A torto il ricorrente contesta il fatto che la perizia fonica sia stata allestita da uno studio privato su commissione del resistente _____. Infatti giusta l'art. 4 LE in relazione con l'art. 9 lett. i RALE alla domanda di costruzione dev'essere allegata la documentazione necessaria affinché l'autorità possa avere un'idea esatta dell'opera progettata, ciò che comprende pure l'esame d'impatto ambientale. Spetta dunque al richiedente far esperire e produrre tale studio. Considerate le conclusioni contenute nell'esame fonico e le condizioni poste nel preavviso cantonale, poi riprese nella licenza edilizia, le censure sollevate dal ricorrente in relazione all'ossequio dell'OIF vanno pertanto disattese. 3. Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso va respinto, con seguito di tassa di giustizia e spese (art. 28 PAmM). L'insorgente è inoltre tenuto a rifondere a _____ un giusto importo a titolo di ripetibili, essendosi avvalso del patrocinio di un avvocato (art. 31 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 7 cpv. 7 LPAmb; 2 cpv. 1, 25 cpv. 1 e 7 OIF; direttiva cantonale "cercle bruit"; 4 e 21 LE; 9 lett. i RALE; 1 segg. PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente, il quale rifonderà a _____

la somma di fr. 300.-- a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione, per quanto è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica. 4. Intimazione a: _____

Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.